



Comune di Palermo

Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Palazzo Galletti-Piazza Marina 46 - 90100 Palermo

Prot. n.: 42898

del 18/01/2017

Al Prof. Giovanni Frattini
Via Filippo Turati, 29
20121 MILANO

OGGETTO: Consulente tecnico di parte

Facendo seguito alla precedente corrispondenza e, con particolare riferimento alla nota prot. n. 1983270 del 16/12/2016, si comunica che **con ordinanza del 22/12/2016 pubblicata il 23/12/2016 il Tribunale di Palermo Sez. 5° Civile** *“Sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 5 dicembre 2016 ... Vista la richiesta di sospensione del processo ex art. 367 c.p.c. avanzata dal convenuto Galioto Vincenzo, stante l’avvenuta, documentata proposizione di regolamento di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., sentite le altre parti, e visti gli atti del procedimento già pendente innanzi la Suprema Corte”*, **ha sospeso il processo ai sensi dell’art. 367 c.p.c. sino alla decisione della S.C. di Cassazione in merito alla giurisdizione.**

Ad ogni buon fine si allega in copia la superiore ordinanza n. R.G. 2012/8653 e si significa che sarà cura di questo Ufficio comunicare alla S.V. gli ulteriori sviluppi della causa.

L’occasione è gradita per inviarLe cordiali saluti.

Il Capo di Gabinetto
Dott. Sergio Pollicita



Tribunale di Palermo

Sezione V Civile Specializzata in materia di imprese

Il G.I. dott. Giuseppe De Gregorio, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n° 8653 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2012.

Il Giudice

Sciogliendo la riserva assunta alla udienza del 5 dicembre 2016 – con termine per integrazioni documentali sino al 12 dicembre 2016 -;

Vista la richiesta di sospensione del processo ex art. 367 c.p.c. avanzata dal convenuto Galioto Vincenzo, stante l'avvenuta, documentata proposizione di regolamento di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., sentite le altre parti, e visti gli atti del procedimento già pendente innanzi la Suprema Corte;

rilevato che l'art. 367 I co. c.p.c. esclude l'automaticità della sospensione del processo di merito a seguito della proposizione del ricorso preventivo di giurisdizione, facendo dipendere la sospensione da una valutazione del giudice di merito circa la non manifesta inammissibilità o la non manifesta infondatezza dell'istanza, con valutazione da esprimersi a seguito di sommaria deliberazione;

osservato che il Collegio, con l'ordinanza che disposto la riapertura dell'istruzione, non ha dato specifiche indicazioni sulla questione di giurisdizione, se non adducendo di poter essere (unitamente alle altre questioni preliminari) *decisa unitamente al merito*;

considerato che la norma qui invocata lascia intendere che l'istruttore non deve operare una valutazione, prognostica, sul verosimile esito della deliberazione sulla questione (né su altri aspetti afferenti il giudizio), ma esclusivamente verificare se detta questione risulti 'manifestamente' infondata, cioè senza necessità di apposito approfondimento, in quanto è



sufficiente la sussistenza di dubbi ragionevoli concernenti i limiti esterni della giurisdizione del giudice adito;

osservato che anche alla luce delle deduzioni della curatela attrice, non può dirsi sussistente tale manifesta infondatezza, tanto che è necessario soffermarsi su diversi aspetti del diritto societario e di quello amministrativo-contabile per poter compiutamente affrontare il tema;

P. Q. M.

Visto l'art. 367 c.p.c.

Sospende il processo.

Si comunichi alle parti e al CTU.

Così deciso in Palermo il 22 dicembre 2016.

Il Giudice

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice del Tribunale di Palermo **dr. Giuseppe De Gregorio**, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.*

